Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 23 gennaio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 23 GENNAIO 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1950 (2ª emissione) delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª) emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nella undicesima estrazione eseguita il 15 gennaio 1947.

(401)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 572.

Aumento da L. 20.000 a L. 200.000 del limite di spesa annua, a carico del bilancio della Marina, previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, relativo alla istituzione di un Museo storico navale con sede a Venezia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina militare, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il limite di spesa previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, è elevato da L. 20.000 a L. 200.000 annue, con effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MICHELI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 573.

Disposizioni temporanee per l'alienazione di navi mercantili.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui agli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi, o carati di navi, in costruzione, ovvero già costruite, ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di società o di enti nazionali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1946, n. 574.

Norme sull'assetto della legislazione nei territori liberati, per i provvedimenti adottati dagli enti locali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per i provvedimenti e gli atti di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 249, adottati dai comuni, dalle provincie e dai relativi consorzi e che non siano per legge soggetti al controllo di organi delle Amministrazioni centrali, la facoltà di convalida prevista dall'art. 3 del decreto suddetto è attribuita alla Giunta provinciale amministrativa. Per gli stessi provvedimenti ed atti adottati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza tale facoltà è attribuita al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

E', altresì, attribuita agli organi suddetti la facoltà di dichiarare inefficaci, a' termini dell'art. 4 del decreto legislativo summenzionato, i provvedimenti e gli atti nello stesso articolo previsti, che siano stati adottati rispettivamente dagli enti indicati nel comma precedente e che non siano per legge soggetti al controllo di organi delle Amministrazioni centrali.

Le facoltà previste dai precedenti comma possono essere esercitate sino al 31 maggio 1947.

Nulla è innovato alla competenza stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per la convalida degli atti indicati all'art. 2, n. 3, del decreto medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 77. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1946, n. 575.

Disposizioni in materia di disciplina dell'approvvigionamento dei prodotti industriali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modifiche, nella legge 20 marzo 1941, n. 384;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, che proroga l'efficacia del regio decreto-legge predetto;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 330;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 330, portante proroga alla efficacia delle disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali e sanzioni per la loro violazione, sono prorogate sino al 30 giugno 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 576.

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra diretti è concesso, in aggiunta all'attuale trattamento, un assegno speciale temporaneo nelle seguenti misure:

L. 108.000 annue lorde per i pensionati di prima categoria provvisti di assegno di superinvalidità;
L. 60.000 annue lorde per i pensionati di prima categoria non provvisti di assegno di superinvalidità;
L. 42.000 annue lorde per i pensionati di seconda categoria;
L. 28.800 annue lorde per i pensionati di terza categoria;
L. 16.800 annue lorde per i pensionati di quarta categoria;
L. 9.600 annue lorde per i pensionati di quinta categoria;
L. 6.000 annue lorde per i pensionati di sesta categoria;
L. 3.600 annue lorde per i pensionati di settima categoria;
L. 3.000 annue lorde per i pensionati di ottava categoria.

Art. 2.

L'assegno speciale temporaneo, di cui all'articolo precedente, è anche concesso a favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra indiretti nelle seguenti misure:

L. 12.000 annue lorde in aggiunta alla pensione spettante alla vedova o agli orfani;
L. 6.000 annue lorde in aggiunta all'assegno alimentare spettante ai genitori, collaterali, avi ed assimilati;
L. 2.000 annue lorde in aggiunta all'assegno alimentare speciale spettante ai genitori.

L'assegno di L. 12.000 previsto dal presente articolo è dovuto anche in aggiunta alle pensioni spettanti alle vedove ed agli orfani in virtù dell'art. 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 3.

L'assegno speciale temporaneo previsto dal presente decreto è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° ottobre 1946.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 577.

Modificazione dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente il nuovo trattamento economico del personale dipendente dagli enti parastatali e degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali ed il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è sostituito, con effetto dal 1° settembre 1946, dal seguente:

« Il secondo comma dell'art. 10 si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti indicati, il cui personale non sia tuttora vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro.

I miglioramenti economici di cui al precedente comma sono da determinarsi in base all'ammontare dello stipendio o paga o retribuzione risultante al 31 agosto 1946, dall'applicazione dei miglioramenti dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente art. 10 s'intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di qualsiasi nuovo assegno, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza.

La tredicesima mensilità prevista dal precedente art. 7 può estendersi anche al personale di cui al presente articolo ed al precedente art. 10 e sostituisce qualsiasi altro emolumento di cui il personale stesso comunque fruisca al medesimo o ad analogo titolo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n* 72 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1946, n. 578.

Norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi dei Consolidati 3,50 % (1902) e 4,50 %.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti il regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e il regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, con i quali vennero rispettivamente emanati il testo unico delle leggi sul Debito pubblico e il relativo regolamento generale, contenenti, fra l'altro, le norme per il pagamento degli interessi sui titoli nominativi;

Visti il regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, con il quale furono apportate modificazioni alle norme suddette, nonchè i regi decreti 3 febbraio 1927, n. 89 e 29 dicembre 1932, n. 1740, con i quali le modificazioni furono estese ad altri debiti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173, col quale furono emanate norme provvisorie per il pagamento degli interessi, relativamente ai titoli nominativi, rimasti privi di tagliandi, che l'Amministrazione del debito pubblico, a causa della guerra, non potè rinnovare o completare con nuovi fogli di tagliandi;

Ritenuta l'opportunità di ridare efficacia a dette norme, temporaneamente, nei riguardi dei titoli nominativi, di piena proprietà dei Consolidati 3.50 % (1902) e 4,50 %, rimasti privi di ricevute e non potuti ancora completare con nuovi fogli di tagliandi, per difficoltà dipendenti dalla recente guerra;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il pagamento delle rate di interessi, relativamente ai titoli nominativi, di piena proprietà, dei Consolidati 3,50 % (1902) e 4,50 %, che siano rimasti privi di tagliandi, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle Sezioni di tesoreria provinciale, che posseggano i corrispondenti fogli di ruolo, con l'osservanza delle formalità prescritte dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà efficacia per la durata di sei mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 73. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 579.

Approvazione di una tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui trawlers iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra, prorogato, ai fini del dragaggio delle mine, con l'art. 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616;
Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 2629, che approva la tabella dei gradi militari da conferire al personale delle navi mercantili inscritte nel naviglio ausiliario dello Stato;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Ministro per la marina militare, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'unita tabella speciale, vista e sottoscritta dai Ministri proponenti, che regola il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui trawlers inscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 78. — FRASCA

Tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui trawlers inscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine.

Incarico a bordo	Qualifica mercantile	Grado militare
Comandante	Capitano di lungo corso - Comandante	S. T. Vascello (1)
Ufficiale in 2ª	Capitano di lungo corso - Ufficiale coperta	S. T. Vascello
Dir. macchina	Macchinista navale in 1ª - D. M.	Sottotenente D.M.
Sottordine	Macchinista navale in 1ª - 1º Macchinista	Sottotenente D.M.
Nostromo	Nostromo	Nocchiere 2ª clas.
Marò serv. mar.	Marinai coperta	Marinaio scelto (categoria nocchieri)
Cont. Macchinista Capo guar.	Capo fuochista	Capo mecc. 2ª clas.
Operaio mecc.	Meccanico	2º Capo meccanico
1º o 2º elettric.	Elettricista	2º Capo elettricista
Fuochisti	Fuochisti e carbonai	Fuochisti O.
Cuoco	Cuoco	2º Capo furriere S. (cuoco)
Aiuto cuoco	Garzone cucina	Marinaio cuoco e servizi vari
Inserv. mense	Cameriere	Marinaio serv. vari
Operatore R. T.	Ruolo 1º marconista	Sottotenente C. E. M. M. (ruolo R. T.)

(1) Sulla unità Capo squadriglia Ten. di vascello.

Visto:

Il Ministro per la marina militare
MICHELI

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 dicembre 1946, n. 580.

Determinazione della circoscrizione delle Corti di assise.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 560, sulla riforma dell'ordinamento delle Corti di assise;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero delle Corti di assise, la sede e la circoscrizione di ciascuna di esse sono quelli risultanti dall'allegato *D* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dalle successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 75. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1946.

Convalida dei provvedimenti di risoluzione del rapporto d'impiego, adottati dalla illegalmente ricostituita opera nazionale balilla, nei confronti di alcune categorie del personale dipendente dall'ex gioventù italiana del littorio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GUERRA
E
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito fascista;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale 19 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 ottobre 1944;

Ritenuto che l'opera nazionale balilla — illegalmente ricostituita dal sedicente governo della repubblica sociale italiana con i compiti già affidati alla gioventù italiana del littorio — ebbe a disporre, nel periodo di tempo intercorso tra l'8 settembre 1943 ed il 25 aprile 1945, provvedimenti di risoluzione del rapporto d'impiego nei confronti di dipendenti già inclusi nei ruoli della gioventù italiana del littorio;

Ritenuto che i provvedimenti medesimi furono adottati in conformità di disposizioni regolamentari e per motivi di carattere obbiettivo ed amministrativo, sussistenti al momento dell'emanazione dei provvedimenti stessi;

Ritenuto, infatti, che per un primo gruppo di impiegati la risoluzione del rapporto d'impiego è stata determinata dal raggiungimento dei limiti di età;

Ritenuto che anche per gli impiegati dei quali sono state accettate le dimissioni o che sono stati dichiarati dimissionari, nonchè per quelli dispensati dal servizio per motivi di salute o nell'interesse del servizio, ricorrevano circostanze obbiettive per giustificare la risoluzione del rapporto d'impiego, data la notevole riduzione dei compiti e delle attività svolte dall'ente da cui gli impiegati stessi dipendevano;

Vista la determinazione 20 marzo 1946, n. 482, con la quale il Commissariato nazionale per la Gioventù italiana propone la convalida dei provvedimenti su menzionati;

Visti l'art. 2, nn. 1 e 3, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Articolo unico.

Sono convalidati a tutti gli effetti i provvedimenti di risoluzione del rapporto d'impiego, adottati dalla illegalmente ricostituita opera nazionale balilla, nei confronti dei sotto indicati dipendenti della gioventù italiana del littorio.

Personale di ruolo dell'ex G.I.L. dispensato per limiti di età dalla illegalmente ricostituita O.N.B.

Bosso Firmino, A 4, Cuneo, dispensato dal 1° ottobre 1944;

Masetti Tommaso, B 6, Grosseto, dispensato dal 13 ottobre 1943;

Riga Ernesto, C 11, Aquila, dispensato dal 23 settembre 1943.

Personale di ruolo dell'ex G.I.L. per il quale sono state accettate le dimissioni o dichiarato dimissionario dalla illegalmente ricostituita O.N.B.

Arpino Caterina, C 10, Novara, accettate dimissioni dal 18 agosto 1944;

Arrostuto Ferruccio Flora, C 10, Genova, dichiarata dimissionaria dal 16 febbraio 1945 per non aver riassunto servizio dopo un congedo accordatole;

Baiardo Giovan Battista, C 9, Savona, dichiarato dimissionario dal 1° ottobre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

Baricelli Giovanna, C 9, Rovigo, dichiarata dimissionaria dal 4 settembre 1944 per ingiustificato abbandono d'ufficio;

Bellinello Ferruccio, C 11, Rovigo, dichiarato dimissionario dal 15 giugno 1944 per essere passato in servizio permanente effettivo nell'esercito repubblicano;

Bianchi Fiorenzoli Ada, B 8, Torino, accettate dimissioni dal 1° luglio 1944;

Bianchi Paolo, B 8, Torino, accettate dimissioni dal 7 febbraio 1944;

Bianchini Alessandro, C 11, Trento, accettate dimissioni dal 1° maggio 1944;

Bolzoni Francesco, A 7, Parma, accettate dimissioni dal 1° maggio 1944;

Bonifazio Giuseppina, C 11, Genova, accettate dimissioni dal 15 settembre 1944;

Bosco Alfredo, C 10, Roma, accettate dimissioni dal 10 luglio 1944;

Busi Lorenzo, C 11, Bologna, dichiarato dimissionario dal 1° dicembre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

Calderoni Alfredo, C 10, Ravenna, accettate dimissioni dal 9 gennaio 1944;

Cameroni Maria, C 10, Novara, accettate dimissioni dal 23 ottobre 1943;

Campidoglio Salvatore, C 10, Caltanissetta, accettate dimissioni dal 1° marzo 1944;

Casciani Angelo, D, Roma, dichiarato dimissionario dal 31 dicembre 1944;

Cassola Ennio, B 8, Mantova, accettate dimissioni dal 1° maggio 1944;

Centi Bruno, C 10, Lucca, dichiarato dimissionario dal 1° ottobre 1943 per non aver riassunto servizio dopo la smobilitazione;

Centurioni Bruno, B 7, Verona, dichiarato dimissionario dal 1° dicembre 1944 per non aver riassunto servizio dopo la smobilitazione;

Chetty Caterina, C 11, Genova, dichiarata dimissionaria dal 1° settembre 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Chiarello Enrica, C 11, Genova, accettate dimissioni dal 15 settembre 1944;

Chiezzi Franco, B 8, Sondrio, accettate dimissioni dal 22 giugno 1943;

Ciardini Carlo, C 10, Livorno, accettate dimissioni dal 1° maggio 1944;

Corniani Teodoro, B 7, Brescia, accettate dimissioni dal 7 dicembre 1943;

Cristina William, C 11, Trento, dichiarato dimissionario dal 1° giugno 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatagli.

Dabbene De Benedetti Lucia, C 11, Varese, accettate dimissioni dal 1° agosto 1944;

Dal Toso Ottorino, C 11, Vicenza, dichiarato dimissionario dal 15 settembre 1944 per abbandono di posto;

Dalzini Margherita, B 8, Reggio Emilia, dichiarata dimissionaria dal 1° giugno 1943 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;

De Joanna Raffaele, C 10, Milano, dichiarato dimissionario dal 15 ottobre 1943 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;

Dell'Amico Achille, C 10, Savona, dichiarato dimissionario dal 21 gennaio 1944 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

De Min Gemina, C 10, Belluno, accettate dimissioni dal 21 settembre 1944;

De Risio Remo, A 5, Roma, accettate dimissioni dal 1° dicembre 1944;

Faccini Piera, B 8, Genova, dichiata dimissionaria dal 1° settembre 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Faggian Ofelia, C 9, Genova, accettate dimissioni dal 1° settembre 1944;

Fattori Mancaruso Eugenia, C 10, Verona, accettate dimissioni dal 21 gennaio 1944;

Ferraris Giuseppe, C 9, Asti, dichiarato dimissionario dal 7 maggio 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatagli;

Filippini Aurelio, C 11, Forlì, dichiarato dimissionario dal 9 ottobre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

Fiori Angelo, C 10, Novara, accettate dimissioni dal 21 ottobre 1943;

Fiorio Dario, B 8, Verona, dichiarato dimissionario dal 1° settembre 1944 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

Fontanot Ridolfini Giuseppa, B 8, Milano, dichiarata dimissionaria dal 1° gennaio 1944 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;

Gagliardone Ettore, B 8, Alessandria, dichiarato dimissionario dal 1° ottobre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della smobilitazione;

Gerosa Bianca, B 7, Sondrio, dichiarata dimissionaria dal 1° maggio 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Chidoni Luigi, C 11, Brescia, accettate dimissioni dal 1° gennaio 1945;

Giovannini Ivo, B 6, Pesaro, accettate dimissioni dal 5 maggio 1944;

Grillo Tacchino Cornelia, C 11, Genova, accettate dimissioni dal 1° settembre 1944;

Haus Maria, C 10, Pavia, accettate dimissioni dal 1 gennaio 1945;

Ietta Arnaldo, C 10, Vicenza, dichiarato dimissionario dal 4 aprile 1944 per ingiustificato abbandono di posto;

Ioriati Carlo, A 5, Roma, dichiarato dimissionario dal 1° luglio 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatagli;

Ivancich Giovanna, C 11, Udine, accettate dimissioni dal 31 agosto 1944;

Luisi Enrico, C 9, La Spezia, dichiarato dimissionario dal 16 luglio 1944 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;

Malabava Vittorina, C 9, Genova, dichiarata dimissionaria dal 15 ottobre 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Manfredini Galloni Erminia, C 8, Bologna, dichiarata dimissionaria dal 15 marzo 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Marchesi Zanoli Natalina, C 8, Bologna, accettate dimissioni dal 1° febbraio 1944;

Mazzoncini Ugo, A 5, Roma, accettate dimissioni dal 4 luglio 1944;

Medri Natale, C 11, Milano, accettate dimissioni dall'8 marzo 1945;

Mioli Luciano, C 10, Bologna, con dichiarazione per iscritto ha asserito di essere dimissionario dal maggio 1944;

Monti Franco, B 7, Novara, accettate dimissioni dal 25 novembre 1944;

Nicosia Benvenuto, A 4, Firenze, dichiarato dimissionario dal 15 dicembre 1943 per non aver riassunto servizio allo scadere di un'aspettativa;

Orsini Ludovico, C 11, Torino, dichiarato dimissionario dal 1° gennaio 1945 per ingiustificato abbandono di posto oltre 6 giorni;

Palladino Francesco, C 9, Novara, accettate dimissioni dal 31 agosto 1944;

Pastorini Carlo, B 8, Varese, accettate dimissioni dal 1° luglio 1944;

Piaia Boaria Renata, C 11, accettate dimissioni dal 30 maggio 1944;

Pileri Benedetto, C 11, Roma, accettate dimissioni dal 31 ottobre 1943,

Provvidenza Vincenzo, B 7, Roma, accettate dimissioni dal 1° dicembre 1943;

Rizzoliw Elio, C 10, Bologna, dichiarato dimissionario dal 21 gennaio 1945 per non aver riassunto servizio,

Robotti Elisa, B 8, Verona, accettate dimissioni dal 1° agosto 1944;

Salardi Gastone, B 6, Reggio Emilia, accettate dimissioni dal 10 luglio 1944;

Scalia Emma, C 10, Aquila, dichiarata dimissionaria dal 1° dicembre 1943 per non aver raggiunto la sede assegnatale;

Scarpa Giovanni, C 11, Venezia, accettate dimissioni dall'11 ottobre 1944;
Scarsini Alberto, B 7, Ascoli Piceno, dichiarato dimissionario dal 1° agosto 1943 per non aver riassunto servizio dopo un congedo;
Segantini Elio, B 8, Bolzano, dichiarato dimissionario dal 15 ottobre 1943 per ingiustificato abbandono di posto oltre i 6 giorni;
Sostegni Antonietta, C 11, Bologna, dichiarata dimissionaria dal 1° febbraio 1944 per ingiustificato abbandono di posto oltre i 6 giorni;
Spada Minotti Emilia, C 11, Cuneo, accettate dimissioni dal 15 dicembre 1943;
Taccini Mario, C 10, Pisa, dichiarato dimissionario dal 1° settembre 1943 per non aver rispreso servizio dopo la licenza ordinaria;
Tosello Antinisca, B 8, Torino, dichiarata dimissionaria dal 1° settembre 1944 per non aver raggiunto la sede assegnatale;
Viliani Giovanni, B 8, Cremona, accettate dimissioni dal 3 dicembre 1944;
Vincenzi Luigi, D, Roma, accettate dimissioni dal 1° gennaio 1945;
Zanni Antonio, C 11, Milano, dichiarato dimissionario dal 1° gennaio 1945 per non aver riassunto servizio allo scadere di un congedo,
Biondo Giovanni, C 10, Treviso, dichiarato dimissionario dal 1° ottobre 1943 per non aver riassunto servizio all'atto della sua smobilitazione.

Personale di ruolo della ex G.I.L. dispensato dal servizio per motivi di salute dalla illegalmente ricostituita O.N.B.

Ballerini Stracuzzi Irma, C 11, Piacenza, a disposizione dal 15 aprile 1945;
Baselli Ronchetti Erminia, C 11, Brescia, a disposizione dal 30 settembre 1944;
Belloli Bertini Oakland, B 8, Milano, a disposizione dal 31 dicembre 1944;
Berardelli Mario, B 5, Roma, a disposizione dal 30 settembre 1943;
Ceoldo Giuseppe, D, Roma, a disposizione dal 1° gennaio 1945;
Cipolloni Alfredo, C 8, Roma, a disposizione dal 15 ottobre 1943;
D'Alberto Ersilio, B 7, Belluno, a disposizione dal 15 ottobre 1944;
Di Bernardo Salvatore, C 8, Roma, a disposizione dal 31 dicembre 1943;
Ferretti Ferruccio, B 6, Potenza, a disposizione dal 1° settembre 1944;
Foti Vincenzo, A 5, Roma, a disposizione dal 31 dicembre 1943;
Gallarino Dolores, C 10, Novara, a disposizione dal 1° aprile 1944;
Ghio Sacconi Lea, C 8, Roma, a disposizione dal 26 ottobre 1943;
Giacchetti Anna, C 8, Roma, a disposizione dal 1° luglio 1943;
Lucrezi Aldo, A 5, Milano, a disposizione dal 20 novembre 1944;
Luzzo Giuseppe, C 11, Roma, a disposizione dal 1° dicembre 1943;
Monaco Ettore, C 8, Roma, a disposizione dal 30 settembre 1944;
Musco Marzano Rosa, B 6, Roma, a disposizione dal 30 giugno 1944;
Olivieri Giuliano, B 5, Belluno, a disposizione dal 15 luglio 1944;
Paleari Luigi, B 8, a disposizione dal 1° novembre 1944;
Piasentin Giselda, C 11, Venezia, a disposizione dal 9 dicembre 1943;
Poggiali Elena, C 9, Roma, a disposizione dal 7 ottobre 1943;
Puleo Villanis Angela, C 9, Milano, a disposizione dal 1° marzo 1945;
Santini Maria, C 8, Roma, a disposizione dal 2 ottobre 1943;
Silvi Augusto, C 10, Roma, a disposizione dal 23 ottobre 1943;
Verecondi Gemma, C 11, Milano, a disposizione dal 16 agosto 1944;
Vicentini Edgardo, B 5, Forlì, a disposizione dal 1° settembre 1944;
Vietti Madiai Ione, C 8, Roma, a disposizione dal 22 marzo 1945.

Personale di ruolo della ex G.I.L. dispensato dal servizio nell'interesse del servizio dalla illegalmente ricostituita O.N.B.

Aufieri Isidoro, A 5, Roma, dispensato dal 1° febbraio 1945,
Baietta Arnaldo, B 7, Milano, dispensato dal 1° maggio 1944;
Boco Orfeo, B 8, Belluno, dispensato dal 15 marzo 1944;
Bruciapaglia Ercole, B 6, Torino, dispensato dall'8 febbraio 1944;
Caresano Rino, A 6, Bergamo, dispensato dal 1° ottobre 1944;
Carlevaro Giorgio, A 4, Roma, dispensato dal 1° dicembre 1944,
Cecchini Campi Assunta, C 8, Roma, dispensata dal 10 aprile 1945;
Ciampolillo Clemente, A 6, Roma, dispensato dal 1° marzo 1945;
Dall'Osso Dario, C 11, Vicenza, dispensato dal 15 novembre 1943;
De Renzi Edoardo, A 4, Roma, dispensato dal 20 novembre 1943;
De Boni Alessandro, C 10, Vicenza, dispensato dal 15 novembre 1943;
Foffani Italo, C 10, Milano, dispensato dal 10 marzo 1944;
Folliero Umberto, B 7, Milano, dispensato dal 1° settembre 1943;
Gherardini Zanetti Ines, B 6, Modena, dispensata dal 1° maggio 1944;
Gianfelice Amedeo, C 8, Roma, dispensato dal 1° marzo 1945;
Giraudi Pierina, C 11, Cuneo, dispensata dal 1° aprile 1944;
Grilli Alfredo, B 6, Milano, dispensato dal 21 febbraio 1945;
Lagorio Provinciali Anna, C 11, Savona, dispensata dal 1° ottobre 1944;
Manara Mario, A 4, Asti, dispensato dal 10 febbraio 1945;
Marzolo Renato, A 2, Roma, dispensato dal 31 dicembre 1943;

Masi Carlo, C 8, Roma, dispensato dal 1° agosto 1944;
Massimo Federico, C 8, Cuneo, dispensato dal 1° aprile 1944;
Muliari Giovanni, C 10, Mantova, dispensato dal 2 marzo 1944;
Palatella Guido, A 6, Napoli, dispensato dal 1° febbraio 1945;
Podestà Edmea, C 10, Milano, dispensato dal 1° maggio 1944;
Rinaldi Mario, A 4, Milano, dispensato dal 30 agosto 1944;
Sacco Maddalena, C 11, Modena, dispensata dal 1° luglio 1944;
Scaringia Giuseppe, C 8, Roma, dispensato dal 1° febbraio 1945;
Torraca Sellani Dina, B 7, Milano, dispensata dal 1° maggio 1944;
Turco Franco, B 8, Cuneo, dispensato dal 20 giugno 1944;
Urgania Giulio, A 5, Roma, dispensato dal 1° febbraio 1945;
Vecchietti Osiride, C 11, Belluno, dispensata dal 1° marzo 1945;
Vecchione Andrea, B 8, Novara, dispensato dal 1° marzo 1945;
Vinci Giovanni, A 2, Roma, dispensato dal 31 dicembre 1943;
Visciani Ferdinando, C 8, Firenze, dispensato dal 1° agosto 1944;
Zecca Leonardo, C 11, Udine, dispensato dal 6 aprile 1944.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(373)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1946.
Sostituzione del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie dei lavoratori portuali;

Visto il decreto interministeriale in data 26 ottobre 1946, con il quale il colonnello di porto in posizione ausiliaria Silvio Lomazzi è stato nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata;

Considerato che, per motivi di salute, il predetto colonnello Lomazzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere per la sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 4 dicembre 1946, il tenente colonnello di porto in posizione ausiliaria Pasquale De Marco è nominato commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali di Torre Annunziata e ne assume le funzioni.

Art. 2.

A detto commissario sono conferite tutte le attribuzioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797.

Art. 3.

Al commissario straordinario è assegnata, a carico della Compagnia portuale, un'indennità giornaliera lorda di lire 900 (novecento).

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro per la marina mercantile
ALDISIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

(321)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.
Apertura di dipendenze in Zevio ed in Pescantina (Verona) della Banca popolare di Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Verona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Verona, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Zevio ed in Pescantina (Verona) a condizione che vengano contemporaneamente chiuse le dipendenze di Albaro (frazione del comune di Ronco all'Adige) e di Dolcè (Verona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(316)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Incisa Scapaccino (Asti) dell'Istituto San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dall'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Incisa Scapaccino (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(291)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Pescaglia (Lucca) della Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca, ente morale con sede in Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca, ente morale con sede in Lucca, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Pescaglia (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(311)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Milano, del Monte di credito su pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, è autorizzato ad aprire in Milano una agenzia di città in piazza Baiamonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(310)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una agenzia di città della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano, è autorizzata ad aprire in Milano una agenzia di città in piazza Prealpi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(309)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Rosignano Monferrato (Alessandria) della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Rosignano Monferrato (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(312)

DECRETO MINISTERALE 20 dicembre 1946.

Sostituzione del sequestratario della S. A. Imprese scaricamento proietti Bonfante in liquidazione, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Imprese scaricamento proietti Bonfante in liquidazione, con sede in Milano, corso Matteotti n. 2, e nominato sequestratario il dott. Sandro Locati;

Considerato che il predetto dott. Sandro Locati è deceduto ed occorre quindi nominare sequestratario della suindicata Società altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della S. A. Imprese scaricamento proietti Bonfante in liquidazione, con sede in Milano, il rag. Rizzo Gaetano in sostituzione del dott. Sandro Locati.

Il rag. Rizzo Gaetano è autorizzato a continuare la liquidazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(306)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1946.

Revoca del decreto 1° febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Luxy - ora Società a responsabilità limitata « Luxy Concessione Italiana » - con sede in Bergamo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Luxy, con sede in Bergamo, via Barzizza n. 8;

Ritenuto che la partecipazione tedesca nella suindicata azienda — ora Società a responsabilità limitata « Luxy Concessione Italiana » — è rappresentata da una quota minima del capitale sociale e quindi si rende opportuno revocare il provvedimento di sindacato;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 1° febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Luxy — ora Società a responsabilità limitata « Luxy Concessione Italiana » — con sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(307)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida della deliberazione 17 dicembre 1943 dell'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle Pie Case di ricovero in Brescia, relativa all'aumento degli assegni fissi del personale dipendente.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista l'istanza 22 agosto 1946, con la quale il commissario prefettizio presso l'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle Pie Case di ricovero in Brescia, chiede la convalida della deliberazione 17 dicembre 1943 relativa ad aumento degli assegni fissi del personale dipendente nella misura del 30 % e per la durata dello stato di guerra;

Ritenuto che il provvedimento fu determinato da ragioni di carattere amministrativo con esclusione di qualsiasi movente politico contingente;

Visto il parere del Prefetto di Brescia;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Decreta:

Il provvedimento di cui alla deliberazione 17 dicembre 1943 dell'Opera Pia suindicata è convalidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(331)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1946.

Messa in liquidazione della Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, via Solferino n. 7;

Considerato che la durata della suindicata azienda scade il 31 dicembre 1946 e che il socio italiano è contrario alla proroga di tale durata e quindi occorre mettere l'azienda stessa in liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 1947;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello Stato di guerra;

Decreta:

La Società in nome collettivo « La Metallochimica », con sede in Milano, è messa in liquidazione a decorrere dal 1° gennaio 1947 ed è nominato liquidatore il comm. Tullio Gatteschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(308)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1946.

Convalida di alcuni provvedimenti del Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza di Pavia nei riguardi del segretario dell'Ente stesso.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 2 dicembre 1946, con la quale il Comitato amministrativo dell'Ente Comunale di Assistenza di Pavia, confermando i provvedimenti di nomina e ricostruzione della carriera del segretario dottore Giacomo Griziotti, adottati con le deliberazioni 15 aprile 1944, n. 503, e 21 ottobre 1944, n. 672, chiede la convalida dei provvedimenti medesimi;

Visto che la predetta deliberazione 2 dicembre 1946 è stata pubblicata all'albo senza opposizioni il successivo giorno 12 ed è stata munita di visto di esecutività dal Prefetto di Pavia in data 21 dicembre 1946;

Ritenuto che la nomina e la ricostruzione della carriera del segretario dott. Giacomo Griziotti furono determinate da ragioni di carattere amministrativo con esclusione di qualsiasi movente politico contingente;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti di nomina e di ricostruzione di carriera del segretario dell'Ente Comunale di Assistenza di Pavia, dott. Giacomo Griziotti, adottati con le deliberazioni 15 aprile 1944, n. 503, e 21 ottobre 1944, n. 672, del Comitato amministrativo dell'Ente medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1946

(330) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dalla Banca commerciale italiana sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernente, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti alla vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto legislativo luogotenenziale, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, che modifica il sopra citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la domanda in data 14 dicembre 1946 avanzata dalla Banca commerciale italiana — banca d'interesse nazionale, avente sede in Milano — con la quale si chiede la convalida di numerosi provvedimenti presi dalla Banca stessa sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e relativi al proprio personale;

Considerato che la predetta Banca commerciale italiana è compresa fra gli enti di cui al ripetuto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinati da influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dalla Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e che risultano elencati in allegato alla suddetta istanza del 14 dicembre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(318)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Nomina del presidente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 23 agosto 1946, n. 297;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1946 del Consiglio di amministrazione del detto Istituto, con la quale, ai sensi dell'art. 7 del citato statuto, è stato designato a presidente del Consiglio medesimo l'avvocato comm. Arturo Frinzi;

Decreta:

L'avv. comm. Arturo Frinzi è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, per la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(236)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida di provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana dalla Cassa di risparmio di Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e con decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la deliberazione in data 25 settembre 1946, con la quale il Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Lugo chiede la convalida dei provvedimenti, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti la nomina, l'avanzamento di carriera, il licenziamento ed il trattamento economico del dipendente personale, provvedimenti tutti descritti nella citata deliberazione consiliare;

Considerato che da tale deliberazione si rileva che i provvedimenti anzidetti sono stati presi in conformità delle vigenti disposizioni regolamentari e contrattuali, nell'interesse dell'azienda, e al di fuori di qualsiasi ispirazione od imposizione di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Lugo, ente morale con sede in Lugo (Ravenna), concernenti la nomina, l'avanzamento di carriera, il licenziamento ed il trattamento economico del dipendente personale, provvedimenti tutti descritti nella deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 25 settembre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(317)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1947.
Approvazione del decimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, come appresso, il decimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale:

Provincia di Apuania: Montignoso (piano parziale limitatamente alle frazioni Prato (San Rocco) e Cinquale (Marina di Montignoso) oltre al capoluogo ed alla frazione Capanne già inclusi nel quinto elenco approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, n. 326, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1946);

Provincia di Bologna: Loiano (capoluogo);

Provincia di Firenze: Capraia e Limite (piano parziale limitatamente alla frazione Capraia);

Provincia di Lucca: Camporgiano (piano parziale limitatamente alla frazione Poggio oltre al capoluogo già incluso nel settimo elenco approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946, n. 1375, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133/2) - Seravezza (piano parziale limitatamente alle frazioni Corvaia e Ripa oltre al capoluogo già incluso nel settimo elenco approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946, n. 1375, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133/2);

Provincia di Mantova: Mantova (piano parziale limitatamente alla zona del capoluogo circoscritta con linea rossa nella planimetria 1:5000 vistata agli effetti del presente decreto);

Provincia di Modena: Pavullo nel Frignano (piano parziale limitatamente alla zona del capoluogo delimi

tata da linea azzurra ai lati nord, est, sud e dal viale dell'Impero al lato ovest nella planimetria 1:1000 vistata agli effetti del presente decreto);

Provincia di Ravenna: Riolo dei Bagni (capoluogo);

Provincia di Siena: Colle Val d'Elsa (capoluogo) - Monteroni d'Arbia (piano parziale limitatamente alla frazione Ponte d'Arbia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1947

Il Ministro: ROMITA

(224)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1947.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Società svizzera di assicurazione « Helvetia », con sede in Milano, della Società anonima di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 19 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, sul concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione, convertito nella legge 4 gennaio 1934, numero 521;

Considerato che la Società anonima « La Previdente », compagnia italiana di assicurazione con sede in Milano, e la Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile « Helvetia », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo, mediante trasferimento dell'intero portafoglio italiano della seconda di dette Società alla Compagnia di assicurazione « La Previdente »;

Considerato che la Società anonima di assicurazione « La Previdente » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla predetta concentrazione;

Vista la convenzione in data 25 novembre 1946, dalla quale risultano le modalità e le condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile « Helvetia », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, mediante il trasferimento dell'intero portafoglio italiano di detta Società nella Società anonima « La Previdente », compagnia italiana di assicurazione con sede in Milano.

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(329)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Caltagirone (Catania), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(189)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Villamagna (Chieti), di un mutuo di L. 440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(190)

Autorizzazione al comune di Albissola Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Albissola Marina (Savona), di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(191)

Autorizzazione al comune di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Finale Ligure (Savona), di un mutuo di L. 3.820.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(192)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 1° ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Favignana (Trapani), di un mutuo di L. 576.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(193)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Chioggia (Venezia), di un mutuo di L. 4.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(194)

Autorizzazione al comune di Milano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Mirano (Venezia), di un mutuo di L. 644.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(195)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 1º ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Cingoli (Macerata), di un mutuo di L. 530.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(183)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Bagni di Lucca (Lucca), di un mutuo di L. 1.050.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(184)

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Fontana Liri (Frosinone), di un mutuo di L. 720.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(185)

Autorizzazione al comune di Milano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Milano è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4503, del 23 novembre 1946; importo del mutuo: L. 824.500.000.

(381)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società cooperativa autotrasporti e lavorazioni meccaniche del comune di Bologna, con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 gennaio 1947, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Bologna relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa autotrasporti e lavorazioni meccaniche del comune di Bologna, con sede in Bologna, e alla nomina dell'avv. Enrico Piazzi a commissario della cooperativa stessa.

(379)

CONCORSI

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Concorso per titoli e per esami ad un posto di segretario per la biblioteca della Camera dei deputati (grado 8° gruppo A).

È aperto il concorso per titoli e per esami a un posto di segretario per la biblioteca, col grado iniziale corrispondente all'8°, gruppo *A*, della gerarchia statale e con le competenze stabilite per il personale della Camera dei deputati.

Il regolamento interno, ostensibile presso l'Ufficio di segreteria, dà le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera.

I concorrenti dovranno presentare, insieme con la domanda, esente da bollo, nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età non superiore a 35 anni al 15 marzo 1947;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato attestante che il candidato gode dei diritti politici, e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento a termini delle disposizioni vigenti;

e) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

f) diploma di laurea in giurisprudenza (o scienze politiche) o in lettere, e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

g) eventuali titoli di carattere culturale e militare;

h) attestato medico di sana e robusta costituzione.

I documenti devono essere redatti su carta da bollo debitamente legalizzati; e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), di data non anteriore a quella del presente bando.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita del medico della Camera.

La Commissione esaminatrice chiamerà i concorrenti forniti di titoli migliori ai seguenti esami:

1) prova scritta di diritto costituzionale, con speciale riguardo alla organizzazione parlamentare;

2) prova scritta di storia contemporanea, con particolare riguardo alla storia d'Italia dal 1848 ad oggi;

3) prova scritta ed orale su almeno due fra le lingue francese, inglese e tedesca, ed eventualmente su altre a scelta del candidato.

Si terrà particolarmente conto della conoscenza di più lingue straniere, oltre quelle richieste;

4) prova orale sull'ordinamento delle biblioteche.

Il vincitore dovrà compiere un periodo di prova di sei mesi — prorogabile ad un anno, per disposizione del Presidente della Camera — durante il quale percepirà il pieno trattamento economico.

Le domande saranno indirizzate al Segretario generale della Camera in modo che gli pervengano entro le ore 20 del 15 marzo 1947. Delle domande che, per qualsiasi ragione, pervenissero dopo l'ora o il giorno stabiliti, non sarà tenuto conto.

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Segretario generale: U. COSENTINO

(369)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.